

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****I codici tributo dei crediti energetici di ottobre e novembre***Istituiti i codici tributo da utilizzare per i consumi di energia elettrica e gas dei mesi di ottobre e novembre 2022.*

La risoluzione 30.09.2022, n. 54/E ha istituito i **codici tributo per gli ultimi crediti energetici introdotti dal D.L. 144/2022** (decreto Aiuti-ter) relativi ai mesi di **ottobre e novembre**.

Tali codici tributo sono quelli che devono utilizzare i beneficiari-imprese che hanno consumato l'energia elettrica e il gas. Differenti codici invece saranno istituiti per l'utilizzo di tali crediti da parte dei cessionari, nel caso di cessione. I codici tributo sono: **6983** per il credito per le imprese energivore (ottobre e novembre); **6984** per il credito per le imprese gasivore (ottobre e novembre); **6985** per il credito per le imprese non energivore (ottobre e novembre), con contatori di almeno 4,5 Kw; **6986** per il credito per le imprese non gasivore (ottobre e novembre). L'**anno di riferimento** è l'anno di sostenimento della spesa; pertanto, sarà il **2022**.

Appena sono disponibili i conteggi degli importi del credito spettante, è possibile utilizzare il credito, senza che occorra alcun visto (che invece occorre in caso di cessione) o certificazione. Viceversa, se si è optato per **richiedere l'informazione al fornitore** di energia elettrica/gas, occorrerà attendere la sua risposta, considerando i **60 giorni** (dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta) che il fornitore ha a disposizione per rispondere; pertanto, considerando come fine del periodo di spettanza il 30.11.2022, i 60 giorni scadono il 29.01.2023 e si avrà tempo fino al 31.03.2023 per utilizzarlo.

Vale la pena ricordare che ad oggi i **Modelli per la comunicazione** della cessione dei crediti energetici ad oggi sono quelli istituiti dal provvedimento 30.06.2022, n. 253445 e dal recentissimo provvedimento del 6.10.2022, n. 376961, che prevedono rispettivamente la cessione dei crediti del 1° e 2° trimestre 2022 e la cessione dei crediti del 3° trimestre 2022. Per tali crediti sono stati appunto istituiti i codici tributo che possono utilizzare i cessionari (ossia dal 7720 al 7731 a seconda del soggetto e del trimestre), mentre per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre sia per le imprese energivore/gasivore che non, non è ancora stato aggiornato un modello per la cessione, né istituiti i codici tributo di riferimento. Giova comunque rammentare che tali crediti (3° trimestre e ottobre-novembre) potranno essere utilizzati, sia dal beneficiario "diretto" che dal cessionario entro il **31.03.2023**; pertanto, avranno più tempo per l'utilizzo rispetto al 1° e 2° trimestre che invece devono essere utilizzati entro il **31.12.2022**.